L' ECOSOSTENIBILITÀ NELLA COMUNICAZIONE E NELLE AGGREGAZIONI FRA IMPRESE: *GREENWASHING* E RETI A VOCAZIONE AMBIENTALE

BARBARA GRAZZINI
Professore associato
nell'Università di Bologna

SOMMARIO: 1. L'interazione fra tutela del mercato e della concorrenza e tutela dell'ambiente. – 2. La comunicazione *green* e il *greenwashing*. L'attuazione della direttiva (UE) 2024/825. – 3. I vantaggi competitivi dei modelli di *business* sostenibile. – 4. Il contratto di rete come strumento astrattamente idoneo a promuovere lo sviluppo sostenibile e la sostenibilità di esso per le imprese. – 5. I limiti dell'attuale disciplina delle reti sul piano della adeguata integrazione fra dimensione proconcorrenziale e obiettivi di tutela di interessi ambientali. – 6. Alcune valutazioni conclusive e *de jure condendo* in materia di reti a vocazione ambientale.

1. – Le questioni afferenti alla sostenibilità ambientale sono fra quelle che, nel presente momento storico, maggiormente caratterizzano i processi politico-istituzionali ed il dibattito scientifico globale. Esse sono di stringente attualità e oggetto di crescente attenzione con il connesso proliferare di corrispondenti normative sovranazionali e interne, fra l'altro a motivo della grave crisi climatica generata dal surriscaldamento dell'atmosfera terrestre a causa dell'eccessiva emissione dei c.d. gas serra, la quale si mostra in grado di dare luogo a mutamenti irreversibili sugli equilibri naturali, con conseguenze sociali, politiche ed economiche di enorme portata[1].

Nel convergere verso gli obiettivi su cui le Nazioni Unite[2] e l'Accordo di Parigi[3], nel 2015, hanno chiamato ad operare, a livello globale, i governi, gli

[1] La necessità di agire per ridurre le emissioni di gas a effetto serra è fra l'altro evidenziata dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) nelle sue relazioni del 7 agosto 2021 («*Climate Change 2021: The Physical Science Basis*»), del 28 febbraio 2022 («*Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*») e del 4 aprile 2022 («*Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change*»). Si veda anche, sempre dell'IPCC, il Sesto Rapporto di Valutazione sui Cambiamenti Climatici (*Climate Change 2023*) del 20 marzo 2023.

[2] Cfr. la risoluzione delle Nazioni Unite, 25 settembre 2015 - *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*.

[3] È l'accordo di Parigi sul clima, concluso il 12 dicembre 2015 tra gli Stati membri della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (*United Nations Framework Convention on Climate Change*, UNFCCC), ratificato dall'UE con la de-

enti pubblici e le imprese (obiettivi che comprendono il supporto all'energia pulita e accessibile per contrastare i cambiamenti climatici, nonché lo sviluppo di modelli di crescita ecocompatibili), ed in coerenza con i principi fondanti l'Unione Europea, fra cui si ascrivono la sostenibilità unitamente alla competitività[4], le elaborazioni normative fanno delle problematiche ambientali il proprio cardine.

Pietra angolare della «transizione verde» è «*Green Deal* europeo» (adottato dalla Commissione europea con la Comunicazione dell'11 dicembre 2019)[5], dove è tracciato un articolato di iniziative strategiche in materia di clima ed approvvigionamento di energia pulita e circolare (oltre che di preservazione e ripristino degli ecosistemi e della biodiversità) in tutti i settori dell'economia (considerati fra loro interconnessi: l'industria, la produzione ed il consumo, le infrastrutture ed i trasporti, i prodotti alimentari e l'agricoltura, l'edilizia e le prestazioni sociali). Il progetto del *Green Deal* europeo – teso all'obiettivo ultimo del raggiungimento della neutralità climatica (vale a dire

cisione 2016/1841 del Consiglio del 5 ottobre 2016, rafforzato con l'adozione, nell'ambito dell'UNFCCC, del patto di Glasgow per il clima del 13 novembre 2021. La Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici costituisce, invece, un trattato ambientale internazionale siglato durante la Conferenza sull'Ambiente e sullo Sviluppo delle Nazioni Unite, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, il quale prevedeva la conclusione di protocolli che avrebbero posto limiti obbligatori alle emissioni (il principale di questi è il protocollo di Kyōto). L'ultima riunione annuale dei Paesi che hanno ratificato la Convezione (Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici – in acronimo COP28) si è tenuta in Brasile nella città di Belém nel novembre 2025. In tema S. NESPOR, *La lunga marcia per un accordo globale sul clima. Dal protocollo di Kyoto all'accordo di Parigi,* in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2016, 81 ss.

[4] Di talché «l'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e … su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente» (art. 3, comma 3°, Trattato sull'Unione europea). In senso omologo anche l'art. 11 TFUE, a norma del quale «le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile». A commento, W. KAHL, *Art. 11 TFUE*, in R. STREINZ, *EUV/AEUV Kommentar*, München, 2018; S. AMEDEO, *Commento all'art. 11 TFUE (principio di integrazione delle esigenze ambientali nelle politiche dell'Unione europea)*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea,* Milano, 2014, 407 ss.

[5] Si tratta della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni dell'11 dicembre 2019 - COM(2019)640. Sono in linea con essa le successive Comunicazioni della Commissione, del 17 dicembre 2019 - COM(2019)650 - *Strategia annuale di crescita sostenibile 2020*, nonché del 24 febbraio 2021 – COM(2021)82 – *Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici*. Si veda anche il regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060.

l'azzeramento delle emissioni di gas a effetto serra) entro l'anno 2050[6] - ha inciso in modo significativo sugli sviluppi della disciplina giuridica dell'ambiente e sul relativo assetto organizzativo e istituzionale; ancor prima, ha influenzato il ruolo e la portata di questo interesse, delineando una prospettiva ecologica integrata in cui l'elemento ambientale converge a definire le altre politiche di settore, con dissociazione fra crescita ed impiego delle risorse naturali[7].

Quanto al primo aspetto – data peraltro la natura programmatica del documento, la notevole estensione del suo orizzonte temporale nonché l'ampiezza e la trasversalità delle azioni ivi previste – le dinamiche tratteggiate nel *Green Deal* hanno costituito oggetto di provvedimenti unionali mirati a darne attuazione. Primo fra questi è il regolamento 2021/1119/UE del Parlamento

[6] Il *Green Deal* definisce una complessiva strategia di crescita intesa a dotare l'Unione di un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse oltre che competitiva, in cui la crescita economica è dissociata dall'uso delle risorse. Questa strategia mira anche a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e a tutelare la salute dai rischi ambientali e dalle relative conseguenze. Al tempo stesso, tale transizione ambisce all'inclusività, presentando anche aspetti legati alla parità di genere e alla protezione di gruppi svantaggiati o vulnerabili, come gli anziani, le persone con disabilità e le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche. In tema si rimanda al numero monografico della Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente, 2021, n. 1. In materia, altresì, E. CHITI, *Managing the Ecological Transition of the EU: The European Green Deal as a Regulatory Process*, in *Common Market Law Review*, 2022; F. MARTELLONI, *I benefici condizionati come tecniche promozionali nel Green New Deal*, in *Lavoro e diritto*, 2022, 2, 293 ss.; S. CAVALIERE, *Il Green Deal ai tempi della crisi*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2022, suppl. al n. 4/2022 (Atti del Convegno *L'ecosistema del mercato europeo tra diritto e innovazione*, Pisa, 24 giugno 2022); D. BEVILACQUA, *La normativa europea sul clima e il Green new Deal. Una regolazione strategica di indirizzo,* in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2022, 2, 297 ss.; M. MAGLIO, *Le dinamiche della conoscenza nel Green Deal,* Roma, 2021; M. FALCONE, *Il Green Deal europeo per un continente a impatto climatico zero: la nuova strategia europea per la crescita tra sfide, responsabilità e opportunità,* in *Studi sull'integrazione europea,* 2020, 379 ss.

[7] Così A. MOLITERNI, *Il Green Deal europeo e le sfide per il diritto dell'ambiente*, in *Riv. quadr. dir. ambiente,* 2021, 1, 4 ss.: «alla tradizionale visione dell'ambiente come limite esterno allo sviluppo, da tenere, al più, in considerazione nella fase attuativa delle altre politiche settoriali (in virtù di un'idea debole del principio di integrazione contenuto nell'art. 11 del TFUE), sembra affiancarsi un'idea forte di integrazione, in cui il fattore ambientale è il presupposto del processo di definizione delle altre politiche settoriali e dei relativi obiettivi da raggiungere. Alla tradizionale prospettiva della tutela ambientale fondata su una visione tendenzialmente antropocentrica del rapporto tra l'uomo e la natura sembra affiancarsi una prospettiva ecologica integrata, in cui la protezione della natura diviene un valore in sé che non rileva solo in funzione della salute o degli interessi economici e sociali dell'uomo: di qui, la grande attenzione prestata alla questione della dissociazione tra la crescita e l'utilizzo delle risorse naturali e, soprattutto, al tema della biodiversità, attraverso la prospettazione di obiettivi giuridicamente vincolanti di ripristino degli ecosistemi marini e terrestri e di riforestazione».

europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021[8] – definito «Normativa europea sul clima» – il quale ha introdotto nella legislazione europea l'obiettivo della neutralità climatica in ogni settore dell'economia entro il 2050, unitamente all'ulteriore traguardo del successivo conseguimento di emissioni negative, ed a quello, intermedio, di abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 (art. 1, comma 2°, e art. 4 del regolamento). Dipoi, allo scopo di realizzare gli impegni stabiliti nel regolamento 2021/1119/UE e le ulteriori misure messe a punto nel contesto dell'accordo di Parigi, è stato emanato il regolamento 2023/857/UE del 19 aprile 2023 (che modifica il regolamento 2018/842), relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030, come contributo all'azione per il clima.

In merito, invece, al secondo dei profili innanzi evidenziati (vale a dire l'integrazione dell'elemento ecologico con la regolamentazione di altri settori), cruciale è il rapporto fra politiche e norme ambientali, da un lato, e politiche e norme economiche e di concorrenza, dall'altro (tema a sua volta inserito nel più generale e non certo nuovo dibattito intorno alle relazioni fra politiche concorrenziali ed altre politiche pubbliche). Questo rapporto si atteggia ad interazione virtuosa grazie all'attitudine della disciplina della concorrenza e del mercato, attraverso una sua lettura evolutiva, a proiettarsi, non solo nella tradizionale direzione dell'efficienza economica, ma anche verso obiettivi di interesse generale, quali lo sviluppo sostenibile o l'equità sociale[9]. Per questa

[8] Che modifica il regolamento n. 401/2009/CE e il regolamento 2018/199/UE. A commento, per tutti, D. BEVILACQUA, *La normativa europea sul clima e il Green new Deal. Una regolazione strategica di indirizzo, cit.*

[9] Con riguardo all'approccio, puramente economico o, per contro, mirato anche al perseguimento di interessi di natura sociale, delle regole in materia di concorrenza, C. MURACA, *Tutela della concorrenza e sostenibilità ambientale: un dialogo difficile ma necessario*, in *Riv. regolazione mercati*, 2021, 1; V. MELI, *Il public interest nel diritto della concorrenza UE*, in *Merc. conc. reg.*, 2020, 3, 439 ss.; R. PARDOLESI, *Hipster antitrust e sconvolgimenti tettonici: back to the future? ivi*, 2019, 81 ss.; M. LIBERTINI, voce *Concorrenza*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. III, Milano, 2010, 191 ss. Per parte sua, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ripetutamente posto in luce le poliedriche interazioni fra politiche concorrenziali ed altre politiche pubbliche, laddove, anche quando la tutela del mercato non è lo strumento principe per la realizzazione di determinati obiettivi di interesse generale, l'operare dei meccanismi concorrenziali converge in modo non secondario alla realizzazione degli stessi. Così la tutela della concorrenza può costituire un mezzo per favorire l'accesso a beni essenziali, quali ad esempio i farmaci, con beneficio per i segmenti economicamente più svantaggiati della popolazione e con ricadute anche sul Sistema sanitario nazionale in termini di risparmio di costi (cfr. dec. AGCM n. A480 del 29 settembre 2016; n. I760 del 27 febbraio 2014; n. A421 dell'11 gennaio 2012); può supportare il contrasto alle disuguaglianze, favorendo anche la redistribuzione delle risorse economiche; può contribuire agli obiettivi di sviluppo ecocompatibile, dove una maggiore competizione tra gli operatori è un incentivo all'innovazione (si pensi alla gestione dei rifiuti, dove la concorrenza, per il tramite dell'innovazione dei processi di raccolta e di smaltimento, assume rilievo

via, e sul solco della più generale tendenza ad approcci legislativi alternativi a quelli improntati al c.d. *command and control* [10], ma facenti piuttosto perno sul coinvolgimento degli attori privati (mediante la prevenzione, l'autoregolamentazione[11] e la gestione diretta da parte dei soggetti responsabili delle attività produttive, ma anche con la partecipazione di enti *non profit* e organizzazioni della società civile[12]), nonché su strumenti di mercato (*market – based instruments*), anche le politiche ambientali trovano nella concorrenza un contributo significativo, tanto che i due ambiti – lungi dal porsi in conflitto – si rivelano complementari[13] ed il loro intreccio genera proficue sinergie che possono dirsi reciproche[14]. Invero, se i meccanismi di mercato sono in grado di convergere nella realizzazione degli obiettivi ambientali, parallelamente lo sviluppo di modelli di crescita sostenibile migliora la competitività delle imprese e in generale l'economia, fra l'altro riducendo la dipendenza energetica e contribuendo alla creazione e all'offerta di posti di lavoro[15]. La pressione

per lo sviluppo dell'economia circolare, con positivi riflessi sulla qualità e sulla vivibilità dell'ambiente: cfr., *ex multis,* il provvedimento dell'AGCM IC49, del 21 gennaio 2016).

[10] Vale a dire l'imposizione di limiti ed il controllo del rispetto degli stessi da parte delle Autorità (cfr. al riguardo, A. MOLITERNI, *Il Green Deal europeo e le sfide per il diritto dell'ambiente*, *cit*., 4 ss. V. anche ID., *Antitrust e ambiente ai tempi del Green Deal: il caso dei "sustainability agreements"*, in *Giorn. dir. amm.*, 2021, 354 ss.).

[11] Per una indagine teorica ed empirica intorno al ruolo dell'autoregolamentazione nelle politiche ambientali europee, A. HÉRITIER, S. ECKERT, *New Modes of Governance in the Shadow of Hierarchy: Self-regulation by Industry in Europe*, *Journal of Public Policy*, vol. 28, n. 1, Aprile 2008, 113 ss.; nonché A. HÉRITIER – M. RHODES (a cura di), *New Modes of Governance in Europe: Governing in the Shadow of Hierarchy*, Palgrave Macmillan, 2011.

[12] In tema, S. NESPOR, *La scoperta dell'ambiente. Una rivoluzione culturale*, Roma-Bari, 2020, 112.

[13] J. NOWAG, *Background Note, Sustainability and Competition Law and Policy* [2020] OECD *134th Meeting of the Competition Committee on 1-3 December 2020,* DAF/COMP(2020)3.

[14] Sulla evoluzione delle politiche europee in tema ambientale e di sviluppo sostenibile, fra gli altri F. FERRARO, *L'evoluzione della politica ambientale dell'Unione: effetto Bruxelles, nuovi obiettivi e vecchi limiti, AISDUE,* IV (2022) - Sezione *Atti convegni AISDUE*, n. 9, del 4 gennaio 2022; G. CORDINI, P. FOIS, S. MARCHISIO, *Diritto e ambiente. Profili internazionali europei e comparati,* Torino, 2017; S. KINGSTON, V. HEYVAERT, A. ČAVOŠKI, *European environmental law*, Cambridge, 2017, 1 ss.; J. NOWAG, *Environmental Integration in Competition and Free-Movement Laws*, Oxford, 2016; N. DE SADELEER, *EU Environmental Law and the Internal Market,* Oxford, 2014; ID., *Environnement et marché intérieur*, *Commentaire J. Mégret*, Bruxelles, 2010; C. VIAL, *Protection de l'environnement et libre circulation des marchandises, Collection droit de l'Union européenne,* Bruxelles, 2006.

[15] Cfr. J. MALINAUSKAITE, H. JOUHARA, L. AHMAD, M. MILANI, L. MONTORSI, M. VENTURELLI, *Energy Efficiency in Industry: EU and National Policies in Italy and the UK. Energy* 2019, 172, 255 ss.; L. PÉREZ-LOMBARD, J. ORTIZ, D. VELÁZQUEZ, *Revisiting Energy Efficiency Fundamentals. Energy Effic.* 2013, 6, 239 ss. In tema anche G. DI FOGGIA, M. BECCARELLO, M. BORGARELLO, F. BAZZOCCHI, S. MOSCARELLI, *Market-Based Instruments to*

concorrenziale incrementa, infatti, l'efficienza produttiva e l'efficienza allocativa: essa induce le imprese al miglior impiego delle risorse così che la produzione avviene al costo più basso (efficienza produttiva); inoltre, favorisce una più proficua ripartizione tra le imprese dei fattori produttivi comprese le risorse naturali (efficienza allocativa), al contempo permettendo di mantenere sul mercato le imprese più virtuose anche quanto ad impatto ambientale. Inoltre, la concorrenza promuove l'innovazione (efficienza dinamica), espandendo il patrimonio di idee e di tecnologie nella direzione di processi produttivi e di prodotti con un livello più elevato di ecocompatibilità (ad esempio perché improntati all'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili), oltre a favorire l'ampliamento dei mercati con la nascita di nuovi segmenti e operatori economici. Per altro verso, le politiche ambientali offrono una formidabile leva concorrenziale nella misura in cui l'impatto ecosostenibile di un prodotto assume una connotazione qualitativa che si riflette sulle scelte di consumo[16].

2. – In questo quadro, un terreno di competizione che si avvale della componente ambientale è la comunicazione *green*.

La spiccata sensibilità per i temi ecologici ha comportato, infatti, l'emersione di modelli di consumo improntati a comportamenti etici dal punto di vista ambientale, cui corrispondono politiche aziendali, scelte di produzione ed anche settori di mercato volti a rispondere a queste nuove istanze.

Di riflesso, e data l'estesa ricettività del pubblico, anche le strategie di *marketing* e la pubblicità si mostrano di frequente ispirate a questi contenuti, di talché la comunicazione d'impresa intorno all'adozione di *best practices* in materia di ambiente assurge a mezzo concorrenziale[17].

Promote Energy Efficiency: Insights from the Italian Case, *Energies, (15) 7574. https://doi.org/10.3390/en15207574*, 6 Mar 2023.

[16] C. VOLPIN, *Sustainability as a quality dimension of competition: protecting our future (selves)*, (2020) *Competition Policy International*. V. anche L. NESTA, F. VONA, F. NICOLLI (2014), *Environmental policies, competition and innovation in renewable energy*, *Journal of Environmental Economics and Management*, 67(3). Lo stretto rapporto fra concorrenza e sostenibilità è rimarcato anche dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale sottolinea la «complementarietà tra gli interessi pubblici sottesi alle norme *antitrust* e la tutela ambientale. La concorrenza, infatti, stimolata dalla crescente sensibilità dei consumatori per la tutela dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici, offre un'importante spinta verso una maggiore sostenibilità ambientale delle attività economiche, favorendo una "innovazione per la sostenibilità" e risultando così complementare agli obiettivi della tutela dell'ambiente» (AGCM, Relazione annuale, 31 marzo 2025, spec. 12. In senso omologo anche le Relazioni annuali dell'AGCM del 31 marzo 2022, spec. 27 ss. e del 31 marzo 2021, spec. 15 ss.).

[17] In argomento, M. LIBERTINI, *La comunicazione pubblicitaria e l'azione delle imprese per il miglioramento ambientale*, in *Giur. comm.*, 2012, 3, 331 ss.; ID., *La responsabilità d'impresa e l'ambiente*, in *La responsabilità dell'impresa*. Convegno per i trent'anni di Giurisprudenza Commerciale, Milano, 2006; R. LUCIANI, M. D'AMICO, L. ANDRIOLA, *La*

Nondimeno, le esigenze di tutela della concorrenza e del consumatore, in particolare quanto ad una corretta informazione che valga ad orientare nella direzione del consumo sostenibile, richiede di arginare il risvolto patologico che va sotto il nome di *greenwashing*, neologismo con cui si indicano le strategie di comunicazione, nell'ambito del *marketing* o della pubblicità, le quali, in modo mistificatorio o comunque ingiustificato, fanno leva su pretese virtù ambientali onde creare un'immagine positiva dell'attività e dei prodotti[18].

Le previsioni in cui si articola la repressione del *greenwashing* mostrano come le esigenze di protezione dell'ambiente, ove si astringano alla tutela del mercato ed a quella del consumatore, queste ultime fra loro già fortemente interconnesse, diano vita ad una sorta di corda a tre capi particolarmente resistente.

La rivendicazione di pregi ambientali è anzitutto oggetto di apposita previsione in seno al Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale (fonte di natura privatistica ed autoregolamentare, che opera sulla base di

comunicazione ambientale e sociale d'impresa: stato dell'arte e nuovi orientamenti, in *Ambiente*, 2005, 757 ss.

[18] Sul tema gli studi sono numerosi. V., per tutti, A. PALMIERI, *Transizione verde e consumatori: stop al greenwashing e altri strumenti protettivi,* in *Quot. giur.,* 2024, 1 ss.; A. GENOVESE, *La comunicazione d'impresa sulla sostenibilità e il diritto della concorrenza,* in *Dialoghi di diritto e dell'econ.,* 2024, 1 ss.; C. GALLI, A. RAINONE, *La direttiva "greenwashing": un common ground per la sostenibilità in Europa,* in *Dir. ind.,* 2025, 1, 13 ss.; S. TOMMASI, *Dalla sostenibilità declamata alla sostenibilità effettiva nella direttiva (EU) 2024/825: l'empowering consumers for the green transition,* in *Riv. dir econ. trasporti e ambiente*, 2024, 22, 671 ss.; F. BERTELLI, *Pratiche commerciali scorrette. Le asserzioni di sostenibilità e la Dir. 2024/825*/UE, in *Osservatorio dir. civ. e comm.,* 2024, 2, 333 ss.; ID., *I green claims tra diritti del consumatore e tutela della concorrenza,* in *Contr. impr.,* 2021, 1, 286 ss.; L. BOTTI, *Greenwashing e comunicazione d'impresa. L'ecologismo di facciata*, in *Dir. ind.,* 2024, 5, 496 ss.; M. TOMMASINI, *Green claim e sostenibilità ambientale. Le tutele ed i rimedi apprestati dall'ordinamento contro le pratiche di greenwashing*, in *Dir. fam. e pers.,* 2023, 2, 858 ss.; A. TROISI, *La comunicazione ambientale: il greenwashing dietro la sostenibilità*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2022, 1, 353 ss. Cfr. anche M. FERRARI, *Nuove iniziative in materia di etichettatura di origine e ambientale: lo schema "Made Green in Italy"*, in *Riv. dir. agr.,* 2018, 4, 594 ss.; B. POZZO, *Green economy e leve normative,* Milano, 2014; M. CRIVELLARO, G. VECCHIATO, F. SCALCO, *Sostenibilità e rischio greenwashing*, Padova, 2012.

adesione volontaria)[19], il quale – dotato di regole sostanziali[20] e di un sistema di giustizia interna[21] – si propone di assicurare la lealtà della comunicazione sia nell'interesse del consumatore sia nei rapporti fra imprese. Si tratta, in particolare, dell'art. 12 del Codice, rubricato «Tutela dell'ambiente naturale»[22], secondo il quale il messaggio deve poggiare «su dati veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili», e deve consentire «di comprendere chiaramente a quale aspetto del prodotto o dell'attività pubblicizzata i benefici vantati si riferiscono». Questa disposizione – anche per come interpretata ed applicata dal giudice autodisciplinare – contempla *standard* di valutazione assai severi: sono censurabili non soltanto le affermazioni in senso stretto non veritiere (e non lo sono quelle con cui si esaltano pregi inesistenti o si attribuiscono a tutta la produzione caratteristiche che riguardano solo un segmento di questa), ma

[19] Secondo le Norme Preliminari e Generali del Codice (lett. b), esso è vincolante per utenti, agenzie, consulenti di pubblicità e di *marketing*, gestori di veicoli pubblicitari e per tutti coloro che lo abbiano accettato direttamente o tramite la propria associazione, ovvero mediante la conclusione di un contratto finalizzato all'effettuazione di una comunicazione commerciale in cui sia inserita la c.d. «clausola di accettazione». Quanto a quest'ultima, la lett. d) delle medesime Norme Preliminari Generali stabilisce che «per meglio assicurare l'osservanza delle decisioni dell'organo giudicante, gli organismi aderenti si impegnano a far sì che ciascun soggetto ad essi associato inserisca nei propri contratti una speciale clausola di accettazione del Codice, dei regolamenti autodisciplinari e delle decisioni assunte dal Giurì, anche in ordine alla loro pubblicazione, nonché delle ingiunzioni del Comitato di Controllo divenute definitive». Per un'analisi dei contenuti e del funzionamento del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale si rinvia a C. ALVISI, V. GUGGINO (a cura di), *Autodisciplina pubblicitaria. La soft law della pubblicità italiana,* Torino, 2020. V. anche RUFFOLO (a cura di), *Commentario dell'Autodisciplina pubblicitaria*, Milano, 2003.

[20] Fra le principali disposizioni sostanziali del c.a. si annoverano il divieto di pubblicità ingannevole, le regole di liceità della pubblicità comparativa; il divieto di imitazione, confusione e sfruttamento nei rapporti concorrenziali, il divieto di denigrazione della impresa concorrente, la tutela della dignità della persona e dei minori, nonché previsioni dedicate ad alcuni tipi di vendita ed a specifici settori merceologici.

[21] Organo deputato ad applicare le norme del Codice e a dirimere le controversie sulla base di esse è il Giurì, il quale decide con pronuncia definitiva e non appellabile (art. 38 c.a.). Le funzioni di verifica della correttezza della comunicazione sono affidate anche al Comitato di Controllo, quale organo interno autodisciplinare che tutela l'interesse del consumatore. La sanzione, in caso di accertata non conformità al Codice, è l'ordine di cessazione del messaggio e la eventuale pubblicazione della decisione (artt. 38, 40 e 42 c.a.). Il Comitato di Controllo può, inoltre, emanare ingiunzioni di desistenza (art. 39 c.a.), che – in caso di mancata opposizione della parte interessata – assumono efficacia di vera e propria decisione.

[22] Questa norma è stata introdotta nel 2014. In precedenza – in mancanza di una disposizione dedicata – i messaggi pubblicitari incentrati su *green claims* dovevano confrontarsi con il generale principio di verità di cui all'art. 2 c.a.; in caso, invece, di comunicazione inerente a prodotti suscettibili di presentare pericoli per l'ambiente, occorreva fare riferimento all'attuale art. 12 *bis* c.a., che detta regole sulla sicurezza dei prodotti.

anche i vanti generici o aspecifici, oppure formulati in termini assoluti o perentori[23]. In questo campo non sono, inoltre, consentiti *claim* che facciano ricorso a stereotipi o ad espressioni di uso comune, avulsi da concreti contenuti rilevanti ai fini della differenziazione del prodotto[24]. Infine, nemmeno l'iperbole è idonea ad evitare – come invece in generale avviene – il test di veridicità.

Parallelamente, la comunicazione *green* fuorviante si atteggia ad illecito in senso stretto concorrenziale, secondo l'ormai granitico orientamento che riconduce la pubblicità ingannevole all'art. 2598, n. 3, c.c.[25]. In coerenza, poi, con altrettanto granitica giurisprudenza, secondo cui le regole contenute nel Codice di Autodisciplina della Comunicazione costituiscono parametri della correttezza professionale[26], la slealtà della comunicazione *green* viene valutata alla luce delle coordinate offerte dall'art. 12 c.a. nonché dell'interpretazione che ne danno gli organi autodisciplinari[27].

Accanto a ciò, non vi è dubbio che la comunicazione commerciale volta a falsamente suggerire un minor impatto ambientale del prodotto integra gli estremi di una particolare specie di pratica commerciale scorretta, nella forma dell'ingannevolezza, ai sensi degli artt. 20 e 21, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo)[28]. Costituisce, infatti, «pratica commerciale» «qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto[29], posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione,

[23] Si vedano, fra le molte, la decisione del Giurì n. 19/23 del 23 giugno 2023 e n. 4/2021, del 23 febbraio 2021; nonché le ingiunzioni di desistenza del Comitato di Controllo n. 23/24 del 22 luglio 2024, n. 50/21 del 2 dicembre 2021, n. 46/2021 del 12 novembre 2021, n. 44/2021 del 22 ottobre 2021.

[24] V. ad esempio la decisione del Giurì n. 27/2020 e l'ingiunzione di desistenza del Comitato di Controllo n. 9/2021.

[25] Cfr. Trib. Milano, Sez. spec. Imprese, 8 agosto 2018, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2018, 1, 935; Cass., 2 aprile 1982, n. 2020, in *Giust. civ. Mass.*, 1982, fasc. 4; Trib. Torino, 10 ottobre 1997 e Trib. Milano, 2 aprile 2013, n. 4500, *Redazione Giuffrè*, 2013.

[26] Così sin da Cass., 15 febbraio 1999, n. 1259, in *Corr. giur.*, 1999, 1118. In questo senso anche Trib. Torino, 30 ottobre 1998, in *Dir. ind.*, 1998, 351.

[27] Trib. Gorizia, 26 novembre 2021, in *Giur. comm.*, 2022, 5, II, 1257, il quale, adìto in via d'urgenza *ex* artt. 669 *bis* ss. e 700 c.p.c., ha inibito, ritenendoli ingannevoli e come tali concorrenzialmente sleali ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c., messaggi pubblicitari volti ad attribuire una immagine *green* all'impresa inserzionista; e ciò ha fatto ampiamente evocando e facendo propri i parametri di cui all'art. 12 c.a. ed i corrispondenti indirizzi interpretativi del Giurì di a.p.

[28] Trib. Milano, Sez. spec. Imprese, 25 luglio 2025, consultabile su *One legale*; nonché Cons. Stato, 27 aprile 2017, n. 1960 (ud. 30 marzo 2017), in *Rass. dir. farmaceutico*, 2017, 3, 558.

[29] La disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette non riguarda necessariamente il consumatore contraente; essa, inoltre, individua il contegno stigmatizzato ponendo l'attenzione sull'attività del soggetto professionale (così svincolandosi dalla stretta logica del rapporto) e prendendo a metro di valutazione il

vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori» (art. 18, lett. d, cod. cons.)[30]. La pratica, poi, è ingannevole allorché «veicoli informazioni non rispondenti al vero» o se, «in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore» (art. 21, comma 1, cod. cons.)[31].

Proprio su questo versante il tema è di significativa attualità, essendo stato di recente emanato il d.lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, mediante il quale l'Italia ha recepito la direttiva 2024/825/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024 (che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE) concernente «la responsabilizzazione dei consumatori per la

«consumatore medio». Inoltre, pur avendo di mira la salvaguardia della libertà di autodeterminazione del consumatore, non offre all'uopo rimedi contrattuali (i quali attingono, invero, il singolo atto e non, come in questo caso, l'attività), pur facendoli salvi, come previsto dall'art. 19 comma 2°, d.lgs. 205/2006 (il quale dichiara impregiudicata l'applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità od efficacia del contratto), bensì strumenti – l'inibitoria e la rimozione degli effetti, demandati peraltro ad un'Autorità amministrativa – costituenti tipiche reazioni alla concorrenza sleale e misure di tutela del mercato (valorizza la propensione della normativa in esame verso il divieto e la cessazione, G. GRISI, *Rapporto di consumo e pratiche commerciali*, in *Eur. dir. priv.,* 2013, 1, 1 ss.). Riguardando, allora, la questione sul piano sistematico, può ritenersi che, mediante le norme in tema di pratiche commerciali scorrette, la tutela del consumatore si allontana dal terreno negoziale e privatistico per accostarsi ad un modello più vicino al diritto delle imprese e del mercato, il quale accorda protezione al consumatore su un piano contiguo a quello della correttezza concorrenziale (in tema, C. CAMARDI, *Pratiche commerciali scorrette e invalidità*, in *Obbl. contr.,* 2010, 6, 408 ss. Sulla questione anche M. LIBERTINI, *Clausola generale e disposizioni particolari nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette*, in *Contr. impr.,* 2009, 1, 73 ss., spec. 81 ss.; C. TENELLA SILLANI, *Pratiche commerciali sleali e tutela del consumatore*, in *Obbl. contr.,* 2009, 775 ss.; P. SPADA, *Dalla concorrenza sleale alle pratiche commerciali scorrette,* in *Dir. ind.,* 2011, 1, 45 ss.; N. ZORZI, *Sulla invalidità del contratto a valle di una pratica commerciale scorretta*, in *Contr. impr*., 2011, 922 ss., specie 923 s.; ID., *Le pratiche scorrette a danno dei consumatori negli orientamenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*, *ivi*, 2010, 436 ss.; M.R. MAUGERI, *Violazione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette e rimedi contrattuali,* in *Nuova giur. civ. comm.,* 2008, II, 478).

[30] Per una ricognizione recente sull'applicazione delle norme in materia di pratiche commerciali scorrette e *claim* ambientali e sociali da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si rinvia alla Relazione annuale AGCM, 31 marzo 2025, spec. 108 ss.; nonché a M. LETIZI, *Greenwashing. Strategie di contrasto e casi italiani e internazionali,* Milano, 2024, 21 ss.; C. PAPPALARDO, *Sottolineare il carattere ecologico di un prodotto nell'attuale momento storico, nel quale il valore ecologico riscuote la generalità dei consensi - Trent'anni di Green claim nella giurisprudenza del Giurì e dell'AGCM*, in *Riv. dir. ind*., 2021, 3, 235. V. comunque AGCM, provv. 21 gennaio 2025, n. 31445 (PS12525) e la correlata delibera n. 402/24/Cons del 23 ottobre 2024; nonché i provvedimenti AGCM, 15 gennaio 2020; 20 dicembre 2019, n. 28060 (PS11400); 14 novembre 2012, n. 24046 (PS6302); 8 febbraio 2012, n. 23278 (PS7235).

[31] Ci sia consentito rinviare a B. GRAZZINI, *Pubblicità e pratiche commerciali scorrette,* in M.N. BUGETTI, *Profili attuali di diritto dei contratti per l'impresa,* Torino, 2020, 231 ss.

transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione»[32], che ha introdotto norme specifiche dirette a contrastare le pratiche commerciali sleali consistenti in asserzioni ambientali ingannevoli o in informazioni decettive sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese, oppure nell'impiego di marchi di sostenibilità non trasparenti. Si tratta, dunque, di un intervento che si oppone al fenomeno del *greenwashing*, e che è mirato a garantire la trasparenza delle informazioni connesse alla sostenibilità dei beni e dei servizi, anche mediante l'espansione del novero delle fattispecie di pratiche sleali, fra queste ricomprendendo i c.d. *green claims* ingannevoli.

In aderenza alla direttiva 2024/825/UE, il decreto legislativo interviene, allora, principalmente sul codice del consumo, integrandolo e modificandolo secondo le linee tracciate dalla norma unionale.

Più in dettaglio, il decreto introduce, fra le definizioni di cui all'art. 18 cod. cons., quella di «asserzione ambientale» e di «asserzione ambientale generica»[33]. Dipoi, gli elementi che, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b), cod. cons. possono decretare l'ingannevolezza di una pratica si arricchiscono di riferimenti alle caratteristiche ambientali e sociali dei prodotti ed agli aspetti relativi alla circolarità (quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità)[34]. È stato altresì implementato l'art. 22 cod. cons. con riguardo alla scorrettezza per omissione da considerarsi rilevante (nel caso di comparazione fra prodotti incentrata su caratteristiche ambientali o sociali o relative alla circolarità, devono considerarsi «rilevanti» le informazioni sul metodo di raffronto)[35] ed è stato incrementato in chiave di corretta informazione ambientale anche il

[32] A commento, per tutti, A. PALMIERI, *op. loc. ult. cit.*; S. TOMMASI, *Dalla sostenibilità declamata alla sostenibilità effettiva nella direttiva (EU) 2024/825: l'empowering consumers for the green transition*, *cit*., 671 ss.; F. BERTELLI, *Pratiche commerciali scorrette. Le asserzioni di sostenibilità e la Dir. 2024/825*/UE, *cit*., 333 ss.; L. BOTTI, *Greenwashing e comunicazione d'impresa. L'ecologismo di facciata*, *cit*., 496 ss.

[33] Secondo l'art. 18, comma 1, lett. n-*quater*) cod. cons. (lettera introdotta dal d.lgs. n. 30/2026) per «asserzione ambientale» deve intendersi «qualsiasi messaggio o rappresentazione … che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti, categorie di prodotto, marche o operatori economici oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo». L'«asserzione ambientale generica» è, invece, definita dalla nuova lett. n-*quinquies*) dell'art. 18, comma 1, cod. cons., come «qualsiasi asserzione ambientale formulata per iscritto o in forma orale, anche attraverso media audiovisivi, non inclusa in una etichetta di sostenibilità e la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione».

[34] Art. 1, lett. b), d.lgs. n. 30/2026, che sostituisce la lett. b) dell'art. 21, comma 1, cod. cons.

[35] È il nuovo comma 5-*ter* dell'art. 22 cod. cons., aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 30/2026.

novero delle pratiche in ogni caso da considerarsi ingannevoli ai sensi dell'art. 23, comma 1, cod. cons. (così, è in ogni caso ingannevole formulare un'asserzione ambientale generica di cui il professionista non sia in grado di offrire prova, o un'asserzione ambientale concernente nel complesso il prodotto o l'attività quando riguarda soltanto un determinato aspetto di questi). È infine previsto un sistema di certificazione, da parte di soggetti terzi, che vale a consentire l'uso di una c.d. «etichetta di sostenibilità», con cui si promuove o si distingue un prodotto o un'impresa con riferimento alle sue caratteristiche ambientali o sociali (si veda l'art. 18, comma 1, lettere n-*sexies*) e n-*septies*), cosicché deve considerarsi ingannevole esibire una etichetta di sostenibilità non basata sull'indicato sistema di certificazione (art. 23, comma 1, lett. b-*bis*, cod. cons.).

3. – L'esigenza, anche normativamente imposta, della sostenibilità ambientale appare, per il mondo delle piccole e medie imprese, non solo sfidante, siccome occasione per accrescerne la competitività, ma anche selezionante, in quanto idonea a collocare ai margini quelle che non siano in grado di adeguarvisi e di tenerne il passo, o anche di condizionarne la sopravvivenza.

L'adozione di modelli di *business* sostenibile è una necessità sotto una molteplicità di profili, non circoscritti all'obbligo di adeguamento rispetto a norme cogenti che direttamente impongono misure e adempimenti sotto pena di sanzioni dal peso anche molto significativo, come sul piano della riduzione delle emissioni di gas serra, dell'uso sostenibile delle risorse e del controllo dei rifiuti. E non si tratta nemmeno soltanto del vantaggio competitivo generato dall'aumento della efficienza e della produttività delle risorse (grazie all'efficientamento energetico, alla riduzione degli scarti di produzione, all'allungamento del ciclo di vita dei beni e dei prodotti), e della correlativa riduzione dei costi.

Per le banche e per gli investitori, infatti, la sostenibilità costituisce un indicatore importante del merito creditizio, che integra quelli di matrice economico-finanziaria: i rischi del credito vengono vieppiù ancorati a sottostanti "rischi non finanziari", legati a componenti ambientali, oltre che sociali e di *governance*, ritenuti incidenti sulla capacità dell'impresa di affrontare le sfide del mercato sul medio e lungo periodo (così l'uso efficiente delle risorse, le modalità di utilizzo delle energie, il ricorso a fonti rinnovabili, la gestione della *supply chain*, finalizzata alla massimizzazione dell'efficienza ed alla riduzione dei costi dell'intero processo produttivo).

L'inclusione dei fattori ESG (*Environmental, Social, Governance*) fra i *Key Performance Indicators* – KPIs è frutto di una precisa strategia del legislatore europeo, che, attraverso la progressiva emanazione di un eterogeneo pacchetto di provvedimenti anche sotto la forma immediatamente applicabile del regolamento, sospinge al *green* il tessuto imprenditoriale anche attraverso

la leva della c.d. finanza sostenibile, inducendo gli istituti di credito a riorientare i propri finanziamenti verso attività economiche classificate come ecocompatibili dalla tassonomia europea introdotta dal regolamento UE n. 2020/852[36]. Fra i principali KPIs vi è il *Green Asset Ratio* ("GAR"), introdotto dal regolamento delegato (UE) n. 2021/2178 che ha integrato il regolamento tassonomia: questo costituisce un indicatore chiave per valutare l'impegno degli istituti finanziari nella transizione verso un'economia ecocompatibile, esprimendo il rapporto tra gli *asset* creditizi che finanziano attività allineate alla tassonomia UE e le attività totali nel bilancio, che le banche sono peraltro

[36] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, diretto a favorire gli investimenti sostenibili e che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 (c.d. «regolamento tassonomia»), il quale ha introdotto un quadro generale per la qualificazione come ecosostenibili delle attività economiche e degli investimenti finanziari, mediante la previsione dei requisiti e delle caratteristiche declinate dagli artt. 6, 7 e 8, affidando alla Commissione (artt. 12, par. 2; 13, par. 2; 14, par. 2 e 15 par. 2) il compito di adottare successivi atti delegati per fissare i criteri di vaglio tecnico. Con il regolamento delegato (UE) della Commissione del 6 luglio 2021, n. 2178, che ha integrato il regolamento tassonomia, sono stati precisati il contenuto e le modalità di presentazione delle informazioni che le imprese soggette alla Dichiarazione non Finanziaria ("DNF") devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili. Il regolamento delegato ha specificato gli indicatori di *performance* (i "*Key Performance Indicators*" o "KPIs") attraverso cui l'informativa deve essere resa, nonché le relative metodologie di calcolo. Tali KPIs sono stati definiti in modo differenziato a seconda che si rivolgano a imprese finanziarie, imprese non finanziarie, gestori di attività finanziarie, imprese di investimento, banche, imprese di assicurazione e riassicurazione. Il principale di tali KPIs è il *Green Asset Ratio* ("GAR"), che esprime il rapporto tra gli attivi creditizi che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia (numeratore) e il totale dell'attivo (denominatore). Il regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023 fissa ulteriori criteri di vaglio tecnico (relativi alle condizioni sulla base delle quali un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi) e modifica altresì il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche. In tema, R. IBBA, *L'introduzione di obblighi concernenti i fattori ESG a livello UE: dalla Direttiva 2014/95 alla Proposta di Direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2023, 3, 433 ss. Sulla direttiva del 2013, invece, S. FORTUNATO, *L'evoluzione del diritto contabile in Europa come nuova partizione del sapere giuridico,* in *Giur. comm*., 2018, 1, 22 ss.; ID., *Gli obiettivi informativi del "nuovo" bilancio d'esercizio, ivi,* 2017, 4, 498 ss.

tenute a pubblicare[37] a garanzia della corretta informazione nei confronti degli *stakeholders*[38].

Il *green* determina, allora, il minore o maggiore grado di attrattività delle imprese anche per gli investitori e per il sistema finanziario e creditizio.

[37] Gli obblighi di *reporting* di cui alla direttiva 26 giugno 2013, n. 34, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di alcune tipologie di imprese, sono stati estesi alle tematiche sociali e ambientali dalla direttiva 2014/95/UE del 22 ottobre 2014 (*Non Financial Reporting Directive*) mediante l'introduzione degli artt. 19-*bis* e 29-*bis* della stessa (disposizioni poi ulteriormente modificate dalla direttiva 2022/2464/UE del 14 dicembre 2022 - *Corporate Sustainability Reporting Directive* - "CSRD", attuata in Italia con il d.lgs. 6 settembre 2024, n. 125). In particolare, l'art. 19-*bis* della direttiva 2013/34/UE prevede, per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese (ad eccezione delle microimprese) qualificabili come di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a), la c.d. «Rendicontazione di sostenibilità» contenente «informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione» (art. 19-*bis*). Omologo obbligo di rendicontazione non finanziaria è contemplato dall'art. 29-*bis* («Rendicontazione consolidata di sostenibilità») per le «imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni di cui all'articolo 3, paragrafo 7», che «includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione». Gli obblighi informativi in merito agli impatti ambientali sono stati estesi ad un più ampio novero di soggetti a seguito della entrata in vigore della c.d. *Corporate Sustainability Due-diligence Directive* ("CSDD") (direttiva 2024/1760/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, che modifica la direttiva 2019/1937/UE e il regolamento 2023/2859/UE, la quale impone alle imprese obblighi di *due diligence* in materia di sostenibilità ambientale e sociale). Nel settore dei servizi finanziari, il regolamento (UE) 27 novembre 2019, n. 2088 (c.d. *Sustainable Finance Disclosure Regulation* - "SFDR") fissa, agli artt. 8 e 9, criteri di trasparenza nella informativa precontrattuale con riguardo ai prodotti finanziari con caratteristiche ambientali o sociali e a quelli che hanno come obiettivo investimenti sostenibili.

[38] Tuttavia, secondo i dati pubblicati dall'Autorità Bancaria Europea (EBA), nel 2024 (EBA – *European Banking Authority*, *Report on ESG Disclosures*), la media del GAR per le principali banche europee è stata del 2,8%, che è salita al 3,4% nell'anno 2025. Questo mostra una bassa esposizione del settore bancario nelle attività classificate come sostenibili, con grandi differenze tra istituti e Paesi. Tuttavia, come ha più volte sottolineato la BCE, la complessità del calcolo richiesto dall'indicatore, unitamente alla mancanza di dati completi e standardizzati nell'utilizzo dello stesso, potrebbe fornire un'immagine non fedele del reale contributo del settore bancario nella transizione ecologica (cfr. *European Central Bank*, *Progress towards climate-related disclosure by banks*, 2023, consultabile alla pagina internet ecb.europa.eu). Si veda, più di recente, l'*Opinion of the European Banking Authority on the application of the provisions relating to disclosures on ESG risks* (EBA/Op/2025/11, del 5 agosto 2025).

4. – Tuttavia, se il modello di *business* sostenibile consente di ottenere un vantaggio competitivo, non può negarsi che l'adeguamento a *standard* ambientali sempre più stringenti da cui quel vantaggio scaturisce a medio e lungo termine sottende un impegno economico e una capacità di investimento quantomeno iniziale particolarmente impattante sulla singola impresa, oltre a presupporre competenze specifiche su diversi, alternativi o cumulativi, versanti: la transizione ecologica comporta un ripensamento dei processi produttivi e di trasformare, talora significativamente o radicalmente, quelli già esistenti; richiede innovazione, con i conseguenti investimenti in ricerca e sviluppo ed innalzamento del livello tecnologico.

La convergenza di forze e di competenze può fare, allora, la differenza.

In questo scenario, il contratto di rete si propone, per le sue caratteristiche, quale strumento giuridico (segnatamente di matrice contrattuale) e operativo in astratto efficace per dare attuazione e promuovere non solo lo sviluppo sostenibile, ma anche la sua sostenibilità economica per le imprese, soprattutto di medie e piccole dimensioni.

Introdotto dall'art. 3, commi 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies*, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33[39], il contratto di rete nasce come alternativa alle tradizionali forme di aggregazione imprenditoriale, costituendo espressione di una nuova concezione improntata a flessibilità organizzativa, autonomia dei partecipanti e valorizzazione delle sinergie

[39] La disciplina del contratto di rete di cui al d.l. n. 5/2009 è stato più volte integrata e modificata nel volgere di pochi anni dopo la sua introduzione. Sul punto si rinvia alla ricognizione di J. BASSI, *Evoluzione normativa del contratto di rete nel sistema delle fonti,* in V. CUFFARO (a cura di), *Contratto di rete di imprese,* Milano, 2016, 3 ss.

produttive[40], secondo una logica di cooperazione "leggera" ma strutturata[41]. La regolamentazione è piuttosto scarna e consegna in modo ampio all'autonomia privata la scelta di modalità e contenuti, cosicché le parti possono costruire assetti ritagliati sulle esigenze pratiche che di volta in volta vengono in considerazione[42].

Tale forma di cooperazione consente alle imprese di realizzare progetti condivisi con lo scopo ultimo e nella precipua ottica – normativamente

[40] In tema, e per un primo inquadramento all'indomani della emanazione del d.l. n. 5/2009, F. CAFAGGI (a cura di), *Il contratto di rete. Commentario*, Bologna, 2009; F. MACARIO e C. SCOGNAMIGLIO (a cura di), *Reti di imprese e contratto di rete: spunti per un dibattito,* in *Contratti*, 2009, 10, 915 ss.; P. IAMICELI (a cura di), *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, 2009; G. MOSCO, *Frammenti ricostruttivi del contratto di rete,* in *Giur. comm.*, 2010, fasc. 1, 839 ss.; E.M. TRIPPUTI (a cura di), *Il contratto di rete*, in *Nuove leggi civ. comm.,* 2011, 55 ss.; P. ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, Padova, 2012; F. CAFAGGI, P. IAMICELI, G.D. MOSCO (a cura di), *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, 2012; G. VILLA, *Il contratto di rete*, in G. GITTI, M. MAUGERI, M. NOTARI (a cura di), *I contratti per l'impresa*, I, Bologna, 2012, 501 ss.; A. GENOVESE (a cura di), *Riflessioni sul contratto di rete. Profili privatistici e fiscali,* Bari, 2013. Più di recente, G. CIAN (a cura di), *Diritto commerciale,* I, *Diritto dell'impresa,* Torino, 2024, 388 ss.; A. DI AMATO (a cura di), *Il contratti di impresa,* Milano, 2020, 539 ss.; G. SPOTO, *I contratti di rete tra imprese*, Torino, 2018; L. BULLO, *Profili del contratto di rete: autonomia privata e destinazione patrimoniale,* Padova, 2019; ID. (a cura di), *I contratti di rete e le nuove frontiere del contratto. Modelli giuridici e strutture economiche a confronto,* Padova, 2017. La dottrina si era invero occupata del fenomeno della contrattazione fra imprese nelle forme della rete ancor prima della emanazione della novella legislativa: v. F. CAFAGGI, P. IAMICELI (a cura di), *Reti di imprese tra crescita e innovazione organizzativa. Riflessioni da una ricerca sul campo,* Bologna, 2007; F. CAFAGGI (a cura di), *Reti d'imprese tra regolazione e norme sociali. Nuove sfide per diritto ed economia,* Bologna, 2004; C. CREA, *Reti contrattuali e organizzazione dell'attività d'impresa*, Napoli, 2008.

[41] Critico nei confronti di un quadro normativo ritenuto, invece, lacunoso, F. CIRIANNI, *Il contratto di rete*, in *Notariato*, 2010, 4, 442 ss.

[42] Una parte della dottrina distingue tra reti semplici, improntate ad una contrattualità pura (costituite dai soli elementi necessari, pertanto prive dell'organo comune e del fondo patrimoniale); reti con elementi di organizzazione, in cui vengono istituiti un fondo ed un organo comune; e reti soggetto, che acquistano la soggettività giuridica con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese del luogo in cui la rete ha sede (S. DELLE MONACHE, *Il contratto di rete tra imprese,* in *Judicium.it*, 2014, 2 ss.; T. TREU, *Contratto di rete. Trasformazioni del lavoro e reti d'impresa,* Milano, 2015, 90 ss.). Sui contenuti obbligatori e su quelli facoltativi del contratto di rete, M. ANGELONE, *Sul «contenuto minimo essenziale» del contratto di rete*, in F. BRIOLINI, L. CAROTA, M. GAMBINI (a cura di), *Il contratto di rete, un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, Napoli, 2013, 135 ss.; G. MERUZZI, *Notazioni in tema di soggettività giuridica della rete*, in G. MERUZZI (a cura di), *Il contratto di rete. Dalla teoria giuridica alla realtà operativa,* Milano, 2012, 15 ss.; C. CAMARDI, *Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa,* in *Contratti*, 2009, 932 ss.; E.M. TRIPODI, *Contratti di rete: oggetto, elementi obbligatori e facoltativi*, 2015, https://www.altalex.com/documents/news/2015/09/01/guida-essenziale-ai-contratti-di-rete.

individuata – di accrescere «individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e la competitività sul mercato» (così, l'art. 3, comma 4-*ter*, d.l. n. 5/2009), obbligandosi a realizzare, secondo modalità contrattualmente definite, un programma comune, che può avere i contenuti più eterogenei e coinvolgere i più disparati settori. Il programma di rete costituisce l'oggetto del contratto, articolandosi nella previsione dei diritti e degli obblighi di ciascun contraente, nonché delle attività e delle modalità necessarie per il perseguimento dello scopo comune[43].

La cooperazione entro il contratto di rete è, poi, in grado di assumere forme differenti anzitutto in virtù della alternativa fra la creazione di un nuovo e autonomo centro di imputazione (la rete-soggetto, necessariamente dotata di un fondo patrimoniale e di un organo comune di gestione) oppure il mantenimento del rapporto entro la dimensione meramente negoziale e obbligatoria (rete-contratto). La rete-soggetto deve essere iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; la rete-contratto è invece iscritta nella sezione del registro delle imprese dove è iscritto ciascun partecipante, e la sua efficacia inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima sottoscrizione (art. 3, comma 4-*quater*, d.l. n. 5/2009). La scelta si riverbera sul regime delle responsabilità, che rimangono, nel secondo caso, dirette e solidali dei singoli retisti. Ciò, a meno che la rete-contratto si sia dotata di un fondo patrimoniale comune: in tal caso, per le obbligazioni assunte in relazione al programma di rete dall'organo di gestione (il quale, suscettibile di essere presente anche nella rete-contratto, agirà qui in nome e per conto dei partecipanti), i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo, salva l'applicazione degli artt. 2614 e 2615, comma 2°, c.c., dettati in materia di consorzi con attività esterna, ed espressamente richiamati dall'art. 3, comma 4°-*ter*, d.l. n. 5/2009. Si realizza per tale via l'autonomia patrimoniale della rete rispetto ai suoi partecipanti in ordine alle obbligazioni assunte dall'organo gestorio nell'interesse dei retisti e per il perseguimento dello scopo comune[44].

In secondo luogo, la versatilità di questa figura si esprime anche con l'estensione dei contenuti della collaborazione, la quale può consistere nell'esercizio in comune di una o più attività rientranti nell'oggetto dell'attività delle singole imprese oppure nella collaborazione in ambiti predeterminati, dunque anche in attività collaterali o strumentali rispetto a quella principale, potendo, così, anche obbligare all'osservanza, nei processi

[43] Cfr. A. GENTILI, *Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010,* in *Contratti*, 2011, 6, 617 ss.

[44] In merito alla autonomia patrimoniale della rete, M. BIANCA, *Il modello normativo del contratto di rete. Nuovi spunti di riflessione sul rapporto tra soggettività giuridica e autonomia patrimoniale*, in F. CAFAGGI, P. IAMICELI, G.D. MOSCO (a cura di), *op. cit.,* 41 ss.; ID., *Il regime patrimoniale della rete*, in F. BRIOLINI, L. CAROTA, M. GAMBINI (a cura di), *Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, *cit.,* 25 ss.

produttivi, di modalità o *standard* individuati nel programma che i retisti si sono consegnati[45]. La collaborazione, però, può altresì riguardare lo «scambio di informazioni o prestazioni», oltre che di natura industriale e commerciale, anche, per ciò che qui maggiormente interessa, di carattere tecnico o tecnologico.

La flessibilità dello strumento, la «geometria variabile»[46] che caratterizza la sua architettura, l'eterogeneità dell'oggetto e delle modalità della cooperazione, si riflettono, sul piano ricostruttivo, nelle difficoltà di inquadramento giuridico della fattispecie da un punto di vista della qualificazione: l'osservazione, nei suoi articolati tratti, di elementi causali disparati è, invero, suscettibile di condurre, a seconda del percorso interpretativo, a predicarne, alternativamente, la transtipicità oppure, all'opposto, allorché li si consideri unitariamente e come convergenti in una funzione costante, alla individuazione di un nuovo ed autonomo tipo contrattuale[47]. Parallelamente, le caratteristiche composite del contratto di

[45] Cfr. A. E. FABIANO, *Le reti di imprese: uno strumento giuridico al servizio della sostenibilità?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, 6, 1364 ss. V. anche P. IAMICELI, *Il coordinamento della filiera produttiva tra collegamento negoziale e contratti di rete*, in F. CAFAGGI, P. IAMICELI, G.D. MOSCO (a cura di), *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, *cit.*, 320 ss.; e A. GENOVESE, *Attività di impresa "in rete" tra regole del contratto e disciplina della concorrenza*, in A. GENOVESE (a cura di), *Riflessioni sul contratto di rete. Profili civilistici e fiscali*, *cit.*, 55.

[46] F. CAFAGGI, P. IAMICELI, G.D. MOSCO, *Il contratto di rete e le prime pratiche: linee di tendenza, modelli e prospettive di sviluppo*, in *Contratti*, 2013, 802.

[47] Secondo un primo orientamento il contratto di rete costituisce un contratto tipico, più precisamente un tipo rispondente ad una particolare funzione associativa, da individuarsi nella collaborazione fra gli aderenti in vista della realizzazione del comune scopo di accrescimento della capacità competitiva di ciascuno. La funzione associativa del contratto di rete travalica, in quest'ottica, la mera comunione di scopo, in quanto ricorre una forma collaborativa tendenzialmente stabile ed articolata anche nel caso in cui la rete non si doti di un'organizzazione di gruppo, né svolga alcuna attività verso l'esterno (in questo senso S. DELLE MONACHE, *Il contratto di rete tra imprese*, *cit.*). Per la tipicità del contratto di rete, F. CAMILLETTI, *Il contratto di rete nella prospettiva dell'odierno diritto d'impresa, Altalex*, 17 settembre 2023; G.D. MOSCO, *Il contratto di rete dopo la riforma: che tipo!*, in F. CAFAGGI, P. IAMICELI, G.D. MOSCO (a cura di), *Il contratto di rete per la crescita delle imprese, cit.*, 29 ss.; ID., *Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete*, *cit.*, 843 ss. e 862. Nel senso che si tratti di un contratto «associativo con comunione di scopo», R. SANTAGATA, *Il «contratto di rete» fra (comunione di) impresa e società (consortile)*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, I, 323 ss., ed ivi 328 s. In termini analoghi, A. GENTILI, *Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010, cit.*, 625; V. CUFFARO, *Contratti di impresa e contratti tra imprese*, in *Corr. merito*, 2010, 7 ss.; C. CAMARDI, *Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa*, *cit.*, 928 ss. ed ivi 930. All'opposto, ed in contrasto con la possibilità di ravvisare un autonomo tipo contrattuale, si è osservato che le regole del contratto di rete consentono «un'interpretazione ampia, in grado di riferirsi ad una pluralità di funzioni, configurando un contratto transtipico, la cui disciplina sia dunque applicabile ad oggetti tra loro assai diversi e susc ettibile di un'articolazione causale concreta assai diversificata»: così, F. CAFAGGI,

rete non consentono una sicura collocazione dello stesso in ogni caso entro il paradigma dei contratti con comunione di scopo, potendosi la fattispecie concreta anche ascrivere alla logica dei contratti di scambio, come emerge dalla circostanza per cui oggetto del contratto può essere anche «lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica, o tecnologica» (art. 3, comma 4°-*ter*, d.l. n. 5/2009)[48].

In ogni caso, proprio le peculiari caratteristiche strutturali e funzionali appena descritte e soprattutto la vocazione alla creazione di forme aggregative in cui convergono risorse e competenze mirate al raggiungimento di obiettivi di innovazione e di crescita della capacità competitiva, mostrano, non solo che il paradigma reticolare è in grado di accrescere, in generale, le *performance* delle imprese (le quali possono così aspirare a risultati ben più difficilmente raggiungibili *uti singuli*), ma anche che esso è incline a porsi quale strumento strategico per il miglioramento dell'ecosostenibilità. Ciò, vuoi che il programma di rete sia specificamente mirato ad un obiettivo ambientale per la realizzazione di progetti *green* o di economia circolare, vuoi che il programma di rete non sia di natura strettamente ambientalista ma persegua in modo diretto obiettivi di altro tipo, laddove la rete potrebbe consentire il miglioramento dell'ecosostenibilità quale modalità di svolgimento dell'attività delle imprese aggregate, che si traduce nel conseguente vantaggio competitivo per le stesse, ed in uno strumento attuativo della transizione ecologica anche nel comparto delle attività economiche. E tanto può fare grazie alla convergenza di forze per affrontare i costi, le necessità di investimento in ricerca e sviluppo, nonché i connessi

Introduzione, in F. CAFAGGI (a cura di), *Il contratto di rete. Commentario*, *cit.*, 9 ss. ed ivi 24 (v. anche ID., *Il contratto di rete e il diritto dei contratti*, in *Contratti*, 2009, 10, 915 ss.; ID., *Il nuovo contratto di rete: "learning by doing"?*, *ivi,* 2010, 12, 1143 ss.; F. CAFAGGI, P. IAMICELI, *Contratti di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?*, in *Obbl. e contr*., 2009, 595 ss. ed ivi 598; P. IAMICELI *Il contratto di rete tra percorsi di crescita e prospettive di finanziamento*, in *Contratti*, 2009, 942 ss. ed ivi 945 s.; E. BRIGANTI, *La nuova legge sui "contratti di rete" tra le imprese: osservazioni e spunti*, in *Notariato*, 2010, 191 ss. ed ivi 193 s. Nel senso che il contratto di rete non è un autonomo tipo sul piano causale, ma si atteggia a contratto transtipico anche G. NAPOLI, *Autonomia negoziale e contratto di rete. Alcune considerazioni in ordine ai profili soggettivi e all'inquadramento nell'ambito dei contratti plurilaterali,* in *Riv. not.,* 2016, 6, 1091 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *Il contratto di rete: il problema della causa,* in *Contratti*, 2009, 10, 961 ss.).

[48] Secondo questa impostazione, allora, nel contratto di rete la causa di scambio e lo scopo comune sono in grado di coesistere, di talché verrebbe qui messa in discussione la tradizionale dicotomia fra questi due concetti (cfr. F. CAFAGGI, *Introduzione*, *cit*., 27). Esclude che possa ricorrere un contratto di rete di mero scambio, pur ammettendo l'astratta configurabilità di un contratto a causa mista, P. IAMICELI, *Dalle reti di imprese al contratto di rete. Un percorso (in)compiuto,* in P. IAMICELI (a cura di), *Le reti di imprese e i contratti di rete*, *cit.,* 22 ss., spec. 30. In tema anche F. CAFAGGI, *Il contratto di rete nella prassi. Prime riflessioni*, in *Contratti*, 2011, 5, 504 ss. Per un'ampia e profonda analisi di questi profili, S. DELLE MONACHE, *Il contratto di rete fra imprese, cit.*

rischi nel perseguimento degli stringenti obiettivi di ecosostenibilità e di neutralità climatica.

5. – Ciò detto, ci si avvede, al contempo, di come l'impianto normativo ponga anche argini alla capacità di espansione dello schema reticolare sino a perfettamente rispondere alle esigenze di innovazione connesse alla transizione ecologica, quale tratto che trasversalmente permea le politiche legislative in vari settori.

La complessità della realtà attuale e gli elevatissimi livelli di evoluzione in molteplici campi rendono di cruciale importanza, da un canto la sinergia ed il dialogo fra ricerca scientifica e dimensione imprenditoriale, dall'altro l'interazione e l'integrazione fra saperi diversi (così fra scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze applicate, scienze umanistiche e sociali, ivi comprese le scienze giuridiche, queste ultime al fine di individuare o costruire gli strumenti giuridici funzionali alla migliore realizzazione degli interessi perseguiti)[49].

Ed, allora, una criticità della disciplina in materia di reti si individua, nella materia che ci occupa, nei limiti inerenti all'ambito di applicazione soggettivo del d.l. n. 5/2009, specie allorché si debbano escludere (e nella misura in cui si debbano escludere) quali possibili partecipanti alla rete fra imprese soggetti il cui contributo sarebbe invece significativo: Università ed enti di ricerca, Pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, associazioni di categoria, *onlus*.

Invero, con riguardo a questo tema, l'impostazione restrittiva, sostenuta da una parte della dottrina[50] e cristallizzata da due pareri del Ministero dello

[49] In merito alla convergenza di discipline per l'innovazione nell'attività d'impresa, con riguardo al settore agroalimentare, P. MASI, *Oggetti e relazioni della disciplina agroalimentare nel nuovo secolo, fra scienza e diritto,* Relazione al Convegno «*Trasparenza e nuove regole nel sistema europeo del diritto agroalimentare*» (Portici, 11-12 ottobre 2019), in *Riv. dir. alimentare*, 2019, 4, 5 ss. Si veda, con specifico riferimento alle reti fra imprese, A.E. FABIANO, *Le reti di imprese: uno strumento giuridico al servizio della sostenibilità?*, *cit.,* 1364 ss.; e C. ABATANGELO, L. SECCO, E. PISANI, *Il contratto di rete: uno strumento per quale impresa? Un'indagine nel settore primario*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato,* 2016, 9, 1 ss., spec. 6 ss. Sulle reti in agricoltura, R. GRAZIANI, *Il contratto di rete nel settore dell'agricoltura: specialità regolatoria e profili specifici. Uno strumento per il rilancio dell'impresa agricola del mezzogiorno,* in *Riv. giur. del Mezzogiorno,* 2 giugno 2024.

[50] V. F. CAMILLETTI, *Il contratto di rete nella prospettiva dell'odierno diritto d'impresa*, *cit.*; A. DI AMATO (a cura di), *I contratti di impresa, cit.,* 541. L'ambito di applicazione soggettiva della normativa è indagato fra l'altro da S. DELLE MONACHE, F. MARIOTTI, *Il contratto di rete,* in V. ROPPO (diretto da), *Trattato dei contratti*, III, 1, Milano, 2014, 1235 ss. Intorno ai profili della soggettività giuridica e della causa anche G. SPOTO, *I contratti di rete tra imprese,* Torino, 2018; S. ROSSI, *Profili soggettivi del contratto di rete e modalità di adesione di nuovi partecipanti*, in F. BRIOLINI, L. CAROTA, M. GAMBINI (a cura di), *Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, *cit.*, 99 ss., spec. 105 s. V. anche F. CIRIANNI, *Il contratto di rete*, *cit.,* 444.

Sviluppo economico[51], poggia sostanzialmente sul dato letterale della norma, di guisa che, per l'applicazione della stessa, si richiede il requisito della natura imprenditoriale del partecipante al contratto sotto il profilo sia sostanziale che formale.

In questo modo, è necessario ma non sufficiente che ricorrano i tratti dell'imprenditore delineati dall'art. 2082 c.c. e un'attività definibile come d'impresa, esercitata in via assolutamente prevalente. A ciò deve, infatti, aggiungersi, quale ulteriore requisito, l'evidenza formale, consistente nell'iscrizione nel registro delle imprese. Per questa ragione, il Ministero dello Sviluppo Economico, con il parere del 13 agosto 2014, prot. n. 0145656, riteneva corretto il diniego – opposto dalla Camera di Commercio – all'iscrizione di un contratto di rete nella posizione di una associazione iscritta nel REA, non essendo la stessa un'impresa (nel qual caso sarebbe stata iscritta nel registro delle imprese), bensì esercitando attività economica in via meramente sussidiaria e complementare. In senso omologo si esprimeva sempre il MISE con il successivo parere del 9 aprile 2015, prot. 50217, in merito alla partecipazione alla rete di una fondazione.

Dipoi, la conseguenza della partecipazione alla rete di un soggetto non imprenditore sarebbe, secondo la prospettazione condivisa dal MISE e da una parte della dottrina, la nullità parziale *ex* art. 1419 c.c. del singolo vincolo, senza che per ciò solo ne venga travolto l'intero contratto (salvo, secondo la regola generale, che tale partecipazione fosse ritenuta essenziale dalle parti)[52].

In realtà questa soluzione appare eccessivamente rigida ed aprioristica, sia pure in alcuni casi (ma solo in alcuni casi) condivisibile. La questione, a parere di chi scrive, passa attraverso la corretta interpretazione del singolo contratto e della volontà delle parti: ove esse abbiano inteso aderire allo schema legale nondimeno includendovi un soggetto non imprenditoriale, quest'ultimo vincolo sarebbe nullo. Diversamente, le parti ben potrebbero non intendere aderire allo schema legale, bensì, ed in virtù della loro autonomia contrattuale, voler dar vita ad una atipica forma di collaborazione che comprenda soggetti imprenditoriali e non. È ciò che sostanzialmente avviene nelle associazioni temporanee di scopo (ATS), le quali costituiscono strutture aggregative fra soggetti di differente natura, giuridicamente atipiche ma socialmente diffuse secondo un modello costante nella prassi. Ma non è escluso che la creatività dell'autonomia privata possa dare luogo ad un vincolo fra soggetti eterogenei che si discosta, validamente, vuoi dallo schema legale del contratto di rete d'impresa, vuoi da quello consolidatosi nella prassi delle ATS. È ovvio, nondimeno, che in questi casi non potrebbe trovare applicazione la disciplina legale della rete d'impresa, a maggior ragione per

[51] Si tratta dei pareri del MISE del 9 aprile 2015, prot. 50217, e 13 agosto 2014, prot. 0145656.

[52] Cfr. F. CAFAGGI, *Il contratto di rete e il diritto dei contratti*, *cit.*, 915 ss.

quelle norme che, deviando dalle regole generali, comportano forme di separazione patrimoniale o limitazioni della responsabilità[53], né sarà possibile creare una rete dotata di soggettività.

Ad ogni modo, dalla impostazione appena descritta dovrebbe conseguire che possono invece far parte ad ogni effetto del contratto di rete normato dal d.l. n. 5/2009 gli enti pubblici che abbiano per oggetto esclusivo o principale un'attività d'impresa che li obblighi all'iscrizione nel registro delle imprese secondo l'art. 2201 c.c., così come le imprese senza scopo di lucro[54], e dunque gli enti di cui al Libro Primo del Codice Civile (come le fondazioni e le associazioni) che esercitano attività economica in via prevalente e non puramente marginale; inoltre - può ritenersi - le imprese sociali, le quali – pur essendo qualificate come enti del terzo settore dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - esercitano in via stabile e principale attività d'impresa ancorché di interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale[55].

---

[53] Come l'art. 3, comma 4°-*ter*, d.l. n. 5/2009, il quale prevede che, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i propri diritti esclusivamente sul fondo patrimoniale. Cfr. G. NAPOLI, *Autonomia negoziale e contratto di rete. Alcune considerazioni in ordine ai profili soggettivi e all'inquadramento nell'ambito dei contratti plurilaterali, cit.,* 1091 ss. Si veda anche A. GENTILI, *Il contratto di rete*, *cit.*, 617 ss.

[54] V. F. CAMILLETTI, *Il contratto di rete nella prospettiva dell'odierno diritto d'impresa, cit.*; P. SACCOMANNO, *Il contratto di rete: profili di un'indagine aperta*, in *Contr. impr.*, 2017, 673 ss.

[55] La disciplina delle imprese sociali si interseca con quella del c.d. Codice del terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) ed è stata oggetto di riordino (sostanzialmente in parallelo con quest'ultimo) mediante il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (il quale ha abrogato il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155). L'accesso alla qualifica di impresa sociale è consentito a qualsiasi ente privato, inclusi quelli costituiti in forma societaria, tranne le società di capitali costituite da unico socio persona fisica (art. 1, 1° e 2° comma). Le imprese sociali, pur riconducendosi al novero degli enti del terzo settore, a differenza di questi ultimi (che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: art. 4, comma 1°, e art. 5, comma 1°, d.lgs. n. 117/2017) esercitano «in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale» (art. 2, d.lgs. n. 112/2017). Gli atti costitutivi delle imprese sociali, le loro modificazioni e gli altri atti relativi all'impresa devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione in apposita sezione (art. 5, d.lgs. n. 112/2017). L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto, tra l'altro, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa, anche ai fini della valutazione dell'impatto delle attività svolte (art. 9). In tema, per tutti, all'indomani della riforma, A. FICI (a cura di), *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale*, Napoli, 2018; ID., *L'impresa sociale e le altre imprese del terzo settore*, in *Analisi giur. dell'economia*, 2018, 19 ss.; N. DE LUCA, *Tipi societari e impresa sociale: profili notarili*, in *Riv. not.*, 2019, 2, 449 ss. Sulla precedente

Per converso, per creare forme di partenariato con soggetti che non possono partecipare alla rete normativamente disciplinata, la rete potrebbe con essi concludere un accordo "esterno"[56]; naturalmente, nemmeno in questo caso, il contraente esterno beneficia delle previsioni che il d.l. n. 5/2009 riserva ai retisti.

La compartimentazione, anche da un punto di vista soggettivo oltre che di conseguente regolamentazione, del fenomeno reticolare è testimoniato, d'altro canto, anche dalla disciplina delle reti nel c.d. Codice del terzo settore[57] di cui all'art. 41, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nelle quali possono convergere enti di «carattere privato (escluse, pertanto, le pubbliche amministrazioni: n.d.r.) diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi ed iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore» (art. 4, d.lgs. n. 117/2017)[58]. Gli enti del terzo settore devono esercitare in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche e di utilità sociale (art. 5, comma 1°), seppur non è escluso che essi svolgano anche attività di natura diversa, a condizione (non solo che tanto sia

disciplina delle imprese sociali, M.V. DE GIORGI (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155,* Padova, 2007. Nel senso che le imprese sociali sono soggetti idonei a stipulare un contratto di rete V. CUFFARO, *Contratto di rete di imprese*, *cit*.

[56] Sul punto, C. ABATANGELO, L. SECCO, E. PISANI, *Il contratto di rete: uno strumento per quale impresa? Un'indagine nel settore primario*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato, cit.*, spec. 12.

[57] Con la riforma del terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, si è regolamentato in modo sistematico ed organico il variegato panorama del *non profit*, in precedenza soggetto a discipline frammentate. Sulla riforma, per tutti, G. ALPA, A. FLORIO (a cura di), *Codice del Terzo Settore. Commentario per articoli*, Pisa, 2025; G.B. BARILLÀ, *Enti del terzo settore e diritto societario. Una riflessione su principi generali e caratteristiche tipologiche*, Torino, 2022. V. anche A. FICI (a cura di), *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale*, *cit*.; E. BRIGANTI, *La riforma del «terzo settore» tra sussidiarietà orizzontale e impresa sociale*, in *Notariato*, 2018, 511.

[58] Ai sensi dell'art. 41 del CTS, le reti associative sono enti del terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che associano, anche indirettamente, attraverso gli enti aderenti, un numero non inferiore a cento enti del terzo settore o, in alternativa, almeno venti fondazioni del terzo settore, le cui sedi legali od operative sono presenti in almeno cinque Regioni o Province autonome; ed inoltre che svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuovere e accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

consentito dai rispettivi atti costitutivi o dai rispettivi statuti, ma anche) che queste siano «secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale». È interessante notare che fra le attività di interesse generale di tali enti, e da esercitarsi in via prevalente, si ascrivono «gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia, al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali» (art. 5, comma 1°, lett. e), nonché la «ricerca scientifica di particolare interesse sociale» (art. 5, comma 1°, lett. h). Tali reti, poi, si qualificano come associative (pertanto si atteggiano ad enti di secondo grado) dovendo necessariamente avere la forma di associazioni riconosciute o non riconosciute, ed assumono a loro volta la veste di enti del terzo settore (art. 41, comma 1°). Queste svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali (art. 41, comma 1°, lett. b), e possono anche dar vita a partenariati e protocolli di intesa con pubbliche amministrazioni e con soggetti privati (art. 41, comma 4°).

Chiara è, allora, la distinzione strutturale fra le reti associative per il perseguimento di interessi generali e le reti fra imprese di cui al d.l. n. 5/2009; addirittura speculare è la distinzione funzionale e soggettiva fra questi due fenomeni reticolari[59].

Né può leggersi, in chiave sistematica, come una reale incrinatura della compartimentazione e frammentazione del fenomeno delle reti (e degli interessi con le reti perseguiti) l'estensione ai professionisti intellettuali – avvenuta con la legge 22 maggio 2017, n. 81 (il c.d. *Jobs Act* per il lavoro autonomo) – dell'ambito di applicazione soggettivo del d.l. n. 5/2009 (sono le c.d. "reti miste"), e la possibilità per essi di creare reti per l'esercizio dell'attività loro propria[60]. Questa innovazione si muove, infatti, sul crinale di

[59] Si legge, invero, nella circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 3 marzo 2021, n. 2 («Reti associative. Portata applicativa delle norme in materia, tra cui l'applicabilità delle deroghe alle disposizioni aventi portata generale da parte dei livelli territoriali») che la disciplina delle reti nel terzo settore non va «interpretata come volta a precludere la possibilità che all'interno della base associativa possano essere presenti enti diversi dagli ETS; al contrario, ben potrebbe configurarsi una rete associativa al cui interno siano presenti anche soggetti estranei al perimetro del terzo settore; questi ultimi, beninteso, non rileveranno ai fini del computo di cui all'articolo 41, comma 1°, lettera a) e comma 2°». Resta comunque che le reti associative nel terzo settore perseguono gli scopi propri delle attività di interesse generale, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, declinate dall'art. 5, d.lgs. 117/2017.

[60] Per un'analisi in ordine al contratto di rete tra professionisti intellettuali ed a quello tra professionisti intellettuali e imprese alla luce della legge 22 maggio 2017, n. 81, per tutti, A.E. FABIANO, *Il contratto di rete tra professionisti intellettuali: problemi interpretativi e applicativi*, in *Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente*, 2024, fasc. 22, 684 ss. ed ivi ampi riferimenti; S. PRINCIVALLE, *Contratto di rete e professionisti: pubblicità e dubbi applicativi sulla nuova previsione normativa*, in *Notariato*,

due versanti quantomeno contigui, i quali, tenuti distinti nell'ordinamento italiano dall'art. 2238 c.c., tendono, invece, a sovrapporsi secondo gli orientamenti costanti della Corte di Giustizia europea. La quale opera da tempo un accostamento fra professioni intellettuali e attività economica (di guisa che anche i professionisti intellettuali ricadono nella categoria degli operatori economici), ed anzi tende a disegnare i confini della definizione di impresa annoverandovi anche le professioni intellettuali e riconducendo al concetto di impresa l'esercizio di qualsivoglia attività economica a prescindere dallo *status* giuridico di chi la esercita[61].

6. – La mancanza di un'adeguata integrazione, nell'ordinamento giuridico italiano, tra la dimensione imprenditoriale e proconcorrenziale e la dimensione della tutela, diretta o indiretta, di interessi generali, che caratterizza la disciplina del fenomeno reticolare risulta eccessivamente rigida alla luce delle trasformazioni dei modelli di sviluppo economico e dell'emersione di ambiti di azione – quale la sostenibilità ambientale – dove la cooperazione tra imprese e soggetti portatori di interessi superindividuali appare cruciale.

Le incertezze ed i problemi applicativi del d.l. n. 5/2009 con riguardo alla creazione di reti miste, alla cui compagine facciano a tutti gli effetti capo anche soggetti non imprenditoriali né professionali che perseguono interessi qualificati *altri*, salvo il caso delle imprese sociali, si traduce in una limitazione funzionale distonica rispetto alla tendenza ad utilizzare la leva concorrenziale per il raggiungimento anche di interessi generali, e riduce la capacità di questo strumento di incidere su processi complessi di innovazione sostenibile e di *governance* ambientale.

Anche in un'ottica *de jure condendo*, allora, quantomeno ai fini di una opportuna riorganizzazione ed armonizzazione di norme frammentate, si potrebbe addivenire ad un ripensamento, non solo in chiave di migliore coordinamento, delle diverse norme e discipline che concernono i contratti di rete in differenti ambiti o con riguardo a diversi soggetti protagonisti. In questo con-

2019, 1; C. GARILLI, *Le reti tra avvocati per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi legali*, in *Contr. impr.*, 2019, 473. Per un approfondimento sulle coordinate del dibattito precedente all'emanazione della indicata legge, nonché sulle ragioni e sulle criticità della estensione ai liberi professionisti delle norme in materia di reti fra imprese, J. BASSI, *Gli imprenditori e i soggetti esclusi*, in V. CUFFARO (a cura di), *Contratto di rete di imprese*, *cit*., 59. Sul rapporto fra professionisti intellettuali e «nozione globale di impresa» già G. OPPO, *Realtà giuridica globale dell'impresa nell'ordinamento italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 1974, I, 591 ss.

[61] Così la Corte di Giustizia sin da tempo remoto: cfr. *ex multis* le decisioni 19 febbraio 2002, C-309/99, in *Foro it*., 2002, 185 ss.; e 23 aprile 1991, *ivi*, 1991, 43 ss. Sulle professioni intellettuali all'indomani della previsione della possibilità del loro accesso allo strumento societario, M. RESCIGNO, *«Per scelta del legislatore»: professioni intellettuali, impresa e società,* in *Analisi giuridica dell'economia*, 2014, 192 ss.

testo la qualifica soggettiva dei partecipanti alla rete d'impresa dovrebbe venir riguardata non alla stregua di dato statico, ma come categoria strettamente ed in concreto funzionale al singolo programma di rete, in ragione della coerenza tra la partecipazione alla rete e gli obiettivi perseguiti, specialmente quando questi ultimi attengano all'economia ecosostenibile, alla sostenibilità delle filiere produttive o alla gestione responsabile delle risorse naturali nello svolgimento delle attività economiche. Allorché questa apertura avvenga, non già in chiave sostitutiva, ma complementare rispetto ai modelli di rete propri del terzo settore, essa non sarebbe destinata a creare sovrapposizione con collaborazioni di tipo solidaristico o pubblicistico, ma costituirebbe il riconoscimento, sul piano normativo, della rete come mezzo per il perseguimento coordinato ed armonico di interessi complessi, economici e non.

Per tale via, anzi, potrebbero risultare valorizzate, da un punto di vista strutturale e funzionale, nonché incentivate, le reti d'impresa a vocazione ambientale, quale espressione delle politiche di quel settore, rafforzandone il ruolo nel sistema delle fonti di regolazione economica e favorendo una maggiore integrazione tra diritto dell'impresa e diritto ambientale. Simile operazione offrirebbe, per altro verso, specifica attuazione all'espresso riconoscimento (avvenuto con la riforma di cui alla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1) dell'ambiente fra i principi fondamentali della Carta costituzionale (dunque come valore primario e di pregio sistematico) e come diritto della persona[62], nonché quale limite all'esercizio della libertà economica (così il novellato art. 41, comma 2°), laddove il legislatore ha il compito di determinare

[62] Nell'ordinamento italiano, la riforma di cui alla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 (recante «Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente») ha colmato un vuoto distonico rispetto al quadro sovranazionale. Tanto è avvenuto mediante l'implementazione dell'art. 9 Cost. con un nuovo terzo comma (il comma 2° del medesimo articolo già riconosceva come compito della Repubblica la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico), che peraltro introduce, quali destinatari della tutela, le «future generazioni»; inoltre con l'inserimento di due riferimenti all'ambiente entro l'art. 41 Cost. (a commento, fra gli altri, V. De Santis, *La Costituzione della transizione ecologica. Considerazioni intorno al novellato art. 41 della Costituzione*, *Nomos*, 2023, 1; M. Pennasilico, *La riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione: "svolta ecologica" o "greenwashing" costituzionale?*, 25 marzo 2022 - ciclo di seminari "*Advanced studies on Health, Food and Fertility*"; R. Bifulco, *La legge costituzionale 1/2022. Problemi e prospettive*, in *Ann. giur. econ.*, 2022, 7; G. Marcatajo, *La riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione e la valorizzazione dell'ambiente*, in *Amb. dir.*, 2022, 118; M.P. Poto, *La tutela costituzionale dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni*, in *Resp. civ. prev.*, 2022, 3, 1057; C. Sartoretti, *La riforma costituzionale "dell'ambiente": un profilo critico*, in *Riv. giur. edil.*, 2022, 119). La riforma positivizza, in questo modo, gli orientamenti interpretativi della giurisprudenza, anzitutto quella costituzionale, nel senso di riconoscere autonomia concettuale e valoriale all'ambiente, distinto dalla dimensione paesaggistico-culturale, da quella produttiva, ed anche dalla sfera della salute. Già secondo quelle acquisizioni giurisprudenziali l'ambiente, sebbene articolato in diverse componenti ciascuna delle quali suscettibile di propria tutela, assurge al contempo a «bene immateriale unitario»

i programmi ed i controlli perché le attività economiche pubbliche e private possano essere indirizzate a fini non solo sociali ma anche ambientali (art. 41, comma 3°). E tanto avverrebbe affidando all'autonomia privata e negoziale, *in primis* d'impresa, un ruolo preminente ed attivo per la realizzazione di interessi generali, attraverso un modello evoluto di cooperazione capace di coniugare libertà d'impresa, competitività e responsabilità ambientale.

Abstract

ECO-SUSTAINABILITY IN COMMUNICATION AND IN BUSINESS AGGREGATIONS: GREENWASHING AND ENVIRONMENTALLY-ORIENTED NETWORKS

Le norme in materia ambientale e le norme in materia di concorrenza possono creare interazioni virtuose grazie all'attitudine della disciplina della concorrenza, attraverso una sua lettura evolutiva, a proiettarsi, non solo nella tradizionale direzione dell'efficienza economica, ma anche verso obiettivi di interesse generale, quali lo sviluppo sostenibile o l'equità sociale. In questo quadro spiccano, su diversi ma talora complementari versanti, il profilo della comunicazione d'impresa e quello di emergenti modelli contrattuali di aggregazione fra imprese in grado di promuovere lo sviluppo sostenibile. Quanto al primo aspetto, di particolare interesse è la comunicazione green, che costituisce strumento strategico di competizione concorrenziale, la quale è stata di recente interessata dal d.lgs. 20 febbraio 2026, n. 30. Quanto al secondo aspetto, rilevante è l'indagine intorno all'idoneità del contratto di rete fra imprese di cui al d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, a costituire un modello per la realizzazione di progetti green o di economia circolare; più in generale, sull'idoneità della struttura del contratto di rete al miglioramento dell'ecosostenibilità dell'attività delle imprese aggregate, quale possibile vantaggio competitivo per le stesse.

***

Environmental regulations and competition laws can create positive synergies thanks to the ability of competition law—through an evolutionary interpretation—to extend its scope

(con connotazione per più versi trasversale, fra l'altro convergendovi interessi individuali, interessi collettivi e interessi pubblici), dotato di separata consistenza e da salvaguardarsi nella sua interezza (Corte cost., 17 gennaio 2019, n. 7, in *Giur. cost.*, 2019, 1, 60). Ancor prima, esso è da riguardarsi, non già quale mero bene o materia competenziale (così l'art. 117, comma 2°, Cost., laddove, tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale, figura la «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali»), ma come valore primario e di pregio sistematico (l'ambiente era già riconosciuto come «fondamentale valore costituzionale» da Corte cost., 5 maggio 2006, n. 182, in *Giur. it.*, 2008, 41; Corte cost., 31 maggio 2005, n. 214, in *Foro it.*, 2006, I, c. 1990; Corte cost., 31 marzo 2006, n. 133, *ivi*, 2007, I, c. 1076; Corte cost., 26 luglio 2002, n. 407, in *Giur. it*., 2003, 417; Corte cost., 24 marzo 2005, n. 135, in *Foro it.*, 2006, I, c. 1990; Corte cost., 24 giugno 2003, n. 222, *ivi*, 2003, 1, c. 2212 ss.).

not only in the traditional direction of economic efficiency but also toward a variety of objectives of general interest, such as sustainable development or social equity. Within this framework, two distinct yet sometimes complementary aspects stand out: corporate communication and emerging contractual models of business collaboration capable of promoting sustainable development. Regarding the first aspect, green communication is prominent topic, as it constitutes a strategic tool for competitive advantage; this area has recently been addressed by Legislative Decree No. 30 of February 20, 2026. As for the second aspect of particular interest is the investigation into the suitability of the network contract between businesses referred to in Decree-Law No. 5 of February 10, 2009, to serve as a model for the implementation of green projects or circular economy initiatives; in any case, regarding the suitability of the network contract structure for improving the eco-sustainability of the activities of the participating companies, as a potential competitive advantage for them.
